

COMUNE DI CASTILENTI

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento*
- Articolo 2 - Classificazione dei rifiuti*
- Articolo 3 - Zone di applicazione*
- Articolo 4 - Presupposti della tassa ed esclusioni*
- Articolo 5 - Soggetti passivi*
- Articolo 6 - Inizio e termine dell'Utenza*
- Articolo 7 - Locali tassabili*
- Articolo 8 - Aree tassabili*
- Articolo 9 - Tariffe per particolari condizioni d'uso*
- Articolo 10 Agevolazioni per il compostaggio domestico.*
- Articolo 11 Detassazione*
- Articolo 12 - Destinazione promiscua*
- Articolo 13 - Locali ed aree non utilizzate*
- Articolo 14 - Deduzione*
- Articolo 15 - Esenzioni*

TITOLO II - TARIFFE

- Articolo 16 - Tendenza al pareggio*
- Articolo 17 - Annualità*
- Articolo 18 - Determinazione tariffe*
- Articolo 19 - Tassa giornaliera di smaltimento*
- Articolo 20 - Interruzione temporanea del servizio*
- Articolo 21 - Classificazione degli usi*

TITOLO III - DECORRENZA E ABBUONI

Articolo 22 - Decorrenza

Articolo 23 - Cessazione

Articolo 24 - Modalità dell'abbuono

Articolo 25 - Denunce di occupazione o detenzione di variazione e di cessazione

TITOLO V - ACCERTAMENTI - VERIFICHE - RISCOSSIONI

Articolo 26 - Lotta all'evasione

Articolo 27 - Accertamento

Articolo 28 - Riscossioni e versamento

Articolo 29 - Controllo dati

Articolo 30 - Accesso agli immobili

Articolo 31 - Accertamento per presunzione semplice

Articolo 32 - Funzionario responsabile

Articolo 33 - Rimborsi

TITOLO IV - CONTENZIOSO - SANZIONI

Articolo 34 - Contenzioso

Articolo 35 - Sanzioni

Articolo 36 - Esercizio del potere di autotutela

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 - Norme abrogate

Articolo 38 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Articolo 39 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 40 - Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 41 - Variazioni del regolamento

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
3. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

ART.2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g);
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono rifiuti speciali:
 - a) I rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti di lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da lavorazione artigianali;
 - e) I rifiuti di attività commerciali;
 - f) I rifiuti di attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
 - c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- d. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica e metallizzati e simili;
- e. Frammenti di manufatti in vimini e sughero;
- f. Paglia e prodotti di paglia;
- g. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j. Feltri e tessuti non tessuti;
- k. Pelle e simil-pelle;
- l. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- m. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n. Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto n:2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982.
- o. Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- p. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- r. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s. Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t. Nastri abrasivi;
- u. Cavi e materiale elettrico in genere;
- v. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- y. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z. Accessori per l'informatica (cartucce, nastri, toner e simili).

I rifiuti di cui al presente punto 3) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10Kf/mq. Ovvero 0,1 mc/mq.

ART.3

ZONE DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART.4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione – da chiunque effettuata- di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale il cui servizio è istituito ed attivato. A tal fine, l'arredo o l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, telefono, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finché queste condizioni permangono. Per l'abitazione colonica e

gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato nel limite del 30% delle tariffe in vigore.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La determinazione della predetta superficie tassabile viene stabilita applicando le percentuali di detassazione previste nel successivo articolo 11.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
6. Sono escluse dalla tassazione le arre comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possano produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
7. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART.5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti, in caso di subaffitto la stessa è dovuta dall'ultimo affittuario.
2. La tassa è applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti purché non costituisca accessorio o pertinenza dei locali già assoggettati a tassa ai sensi del comma precedente.
3. Per i locali di abitazione affittati con mobili, è responsabile ai fini del pagamento della tassa, anche il proprietario dei medesimi soltanto se trattasi di affitto saltuario ad avventori occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisca prima del termine dell'anno in cui ha avuto inizio:
4. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.6

INIZIO E TERMINE DELL'UTENZA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al presente regolamento.
3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali resi totalmente sgombri da persone e cose ed aree assoggettate a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
4. La tassa è annuale ed è dovuta per intero, anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto per causa di forza maggiore.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 7

LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione e l'uso.
2. Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano di regola rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi perché soggetti a diversa normativa.
3. Sono comunque da considerarsi tassabili le superficie utili di:
 - Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
 - Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - Tutti i vani all'interno di edifici scolastici pubblici;
 - Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori.
 - Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese

le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superficie tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/ o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;

- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico – economiche e delle collettività in genere;
 - Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superficie che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni, ecc.;
 - Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilati a quelli urbani, con esclusione, comunque, dei residui provenienti da lavorazione industriale che non sono mai assimilabili a quelli urbani, oltre a quelli indicati dall'art. 2 comma 4
 - Punto 1 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.
4. La superficie complessiva tassabile è determinata in metri quadrati trascurando le frazioni di esso.
5. La superficie tassata non potrà in alcun caso essere inferiore all'80% della superficie catastale così come previsto dall'art.1 comma 340 della legge 311/2004.

ART.8

AREE TASSABILI

1. Sono tassabili:
 - Tutte le superfici scoperte destinate o parzialmente coperte a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
 - Aree scoperte d'uso privato che usufruiscono del servizio smaltimento dei rifiuti che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassazione;
 - Tutte le superficie adibite a sede di distributori di carburanti e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'altra scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;
 - Qualsiasi altra area scoperta, o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni;
2. Non sono tassabili quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera modalità di contorno, come aiuole, spazi verdi, fontane ornamentali, ecc.);
3. Le riduzioni della superficie di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 9

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

A) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come segue:

1. Abitazione con unico occupante, riduzione del 20%;
2. Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune- riduzione del 20%;
3. I locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività riduzione del 20%;
4. Utenti che versando nelle circostanze di cui al n. 2 risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale riduzione del 20%;
Utenti che nell'ambito della raccolta differenziata assicurano il compostaggio domestico nel rispetto della regolamentazione di cui all'articolo successivo, riduzione del 20%;
5. Utenti ricadenti in zone ove il servizio di raccolta differenziata viene assicurata con il sistema "poker" stradale riduzione del 10% se i contenitori sono posti ad una distanza non superiore a mt.150, l'abbattimento viene elevato al 50% se l'utenza si trova ad una distanza compresa tra i 150 mt e mt 400, negli altri casi l'abbattimento sarà del 70%;
6. Utenti ricadenti nelle zone ove il servizio viene assicurato con il sistema del porta a porta e l'utenza si trova ad una distanza superiore a mt.100 dal punto di raccolta, si applicherà una riduzione del 20%;
7. Portatori di handicap grave riconosciuti ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 5.2.1992 n.104 riduzione del 50%.Unico requisito richiesto è la certificazione ASL handicap grave ex art.3 comma 3 legge 104/92 (100%) posseduta alla data del primo gennaio dell'anno relativo all'applicazione della tassa. Il beneficio è riconosciuto anche a favore di soggetto passivo diverso dal portatore di handicap grave, purché la TARSU sia riferita all'abitazione principale ove risiede stabilmente il disabile.

L'agevolazione di cui al precedente punto n. 5 viene concessa tenuto conto del minor costo che l'Ente sostiene per assicurare il servizio in tali zone rispetto alle zone dove il servizio viene assicurato con il sistema "porta a porta".

- B. Le riduzioni tariffarie di cui sopra, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, salvo accertamenti degli uffici comunali;
- C. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; Per il corrente anno tale data viene spostata al 10.03.2012.
- D. In fase di prima applicazione della suddetta norma l'ufficio tributi comunale, in assenza di denuncia da parte del contribuente, ha la facoltà di attribuire le riduzioni tariffarie di cui sopra, sulla base delle risultanze anagrafiche e /o accertamenti del caso con l'obbligo, comunque, di notificarne le decisioni all'interessato;

Art. 10)

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato con utilizzo di compostiera a terra o del tipo "prefabbricata"areata, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotata di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; Il costo della compostiera e' a carico dell'Utente.

b) Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 5 metri dal confine di un'altra proprietà ed è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.

c) I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Pertanto, occorre disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto, della superficie di almeno 50mq d) Sono oggetto di compostaggio: i residui vegetali di orti e giardini (foglie, erbe, rametti sminuzzati) e gli scarti alimentari di cucina limitatamente alla frazione vegetale (frutta, verdura, oltre a gusci di uova e fondi di caffè e tè), seguendo le regole per la produzione del compost previste dalla norme ambientali ed indicate nelle istruzioni fornite insieme alla compostiera.

e) Limitatamente alle case isolate, per evitare problemi di emissioni provenienti dal fondo, è consentito con la massima cautela anche l'impiego dei seguenti rifiuti:

Carne e pesce, che, pur essendo dei materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati;

Pane, pasta e dolci, per i quali vale l'avvertenza di cui al punto precedente;

Foglie coriacee a lenta degradazione (come quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate;

Bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia.

f) Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, una riduzione del 20% sulla tariffa della tassa rifiuti prevista per le utenze domestiche.

g)-Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa gli utenti, intestatari della TARSU, che risiedono in condominio e che rispettano le condizioni di cui alla lett. c)

h) La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio

Tributi ed inviata all'Ufficio Tributi, per posta ordinaria, tramite fax al numero 0861-999432 o tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente.

i)-La richiesta ha valore per l'anno successivo alla presentazione.

l)-Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente ed all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.

k) La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento.

l)-In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'importo totale della tassa dovuta.

m) Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità.

ART. 11

DETASSAZIONE

1. Per le attività che producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte in sede di denuncia iniziale ovvero anche di modifica ed integrazione successiva, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi :

a) sulla superficie produttiva di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), si applica la detassazione nei termini sotto indicati:

Attività'	detassazione %
1) FALEGNAMERIE	80%
2) AUTOCARROZZERIE	60%
3) OFFICINE MECCANICHE	60%
4) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	60%
5) GOMMISTI	60%
6) AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	60%

7) LAVANDERIE	60%
8) OFFICINE E LABORATORI ARTIGIANALI	60%
9) LAVORAZIONI METALMECCANICHE	85%
10) LABORATORI MEDICI E DENTISTI	20%
11) ALTRE ATTIVITA	50%
12) LAVORAZIONI PRODOTTI AGRICOLI	70%
13) LAVORAZIONE PLASTICA ED AFFINI	60%
14) LAVORAZIONE POLISTOROLO ESPANSO	40%
15) LAVORAZIONI CEMENTO (PREFABBRICATI ED ALTRI MANUFATTI)	90%

Per i casi non previsti nella citata tabella, purchè vi sia contestualità di produzione di rifiuti speciali, come sopra individuati si fa' riferimento ad attività simili o se non riconducibili ad alcuna fattispecie individuata si applica la riduzione del 60% prevista per "altre attività".

2. Le pertinenze di abitazioni private quali garages, cantine, soffitte, box, depositi, magazzini, rimesse attrezzi agricoli, limitatamente ai locali con altezza media maggiore a metri 1,80, non rientrano tra i casi di esenzione previsti del presente regolamento.

3. Si precisa che sono sottratti dall'imposizione in commento i locali oggettivamente inutilizzabili, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati.

ART.12

DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 13

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, la tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinati ad attività diverse soggette ad autorizzazione.

ART.14

DEDUZIONE

1. Non si computano le superficie degli atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonché qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese le terrazze ed i balconi aventi accesso dall'interno di altro locale soggetto a tassa.
2. Nel caso di uso privato non elusivo allo scoperto di area demaniale (per mostre, posteggi recintati e non, tavolini da bar ecc.), la superficie della stessa è conteggiata al 50%;
3. In ogni caso non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.);

ART.15

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:
 - A. Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici Comunali;
 - B. Gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
2. Anche per detti edifici ed aree, è obbligatoria la denuncia con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con determinazione dell'Ufficio Tributi;
4. La stessa determinazione dovrà prevedere:
5. L'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
6. l'esenzione avrà validità fino a revoca.

TITOLO II

TARIFFE

ART.16

TENDENZA AL PAREGGIO

1. La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Nel caso di non raggiungimento del tasso di copertura totale, la tariffa è automaticamente rivalutata, con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo sulla base dei dati ISTAT.
2. In nessun caso il gettito complessivo può superare il costo predetto né può scendere al di sotto dei limiti di copertura dei costi che annualmente vengono stabiliti con provvedimento sulla Finanza Locale.

ART.17

ANNUALITA'

1. La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.
2. La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

ART.18

DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 dicembre e comunque prima della data di approvazione del bilancio di previsione di competenza, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare;
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART.19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare anche se ricorrente.
2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento. Gli importi derivanti non potranno essere, comunque inferiori a 5 euro.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine, quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. lgs. n. 507 /1993, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART.20

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando le norme del regolamento comunale del servizio di smaltimento e quelle contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 .

ART.21**CLASSIFICAZIONE DEGLI USI**

CLASSI DI CONTRIBUENZA E TARIFFE ABBLICATE

Per l'applicazione della tassa (gli importi riportati per ciascuna categoria sono quelli applicati nell'anno 2011 rivalutati su dati ISTAT) i locali e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

CAT.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
01	Locali ad uso abitazione, agriturismi , Bed & Breakfast	€. 1,90
02	Locali destinati ad uffici pubblici e privati	€. 2,06
03	Stabilimenti industriali cat.3 sub 1	€. 2,75
03/1	Stabilimenti industriali cat.3 sub 2	€. 1,65
05	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigianale, depositi di merci o simili	€. 3,40
06	Alberghi, sale convegni, teatri, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè bar e simili	€. 4,41
07	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili	€. 3,56
08	Associazioni sportive, cultural, ricreative, sindacali, politiche e scuole private	€. 3,34
09	Aree adibite a campeggio, distributori di carburanti	€. 1,55
10	Altre aree scoperte ad uso privato dove si producono rifiuti	€. 1,58
11	Banche ad altri istituti di credito	€. 4,52
12	Uffici non ricompresi nelle categorie precedenti	€ 2,41
13	Altre aree non ricompresse nelle categorie precedenti	€ 1,30
14	Impianti sportivi pubblici o privati coperti o scoperti	€ 1,90 € 0,80

TITOLO III
DECORRENZA E ABBUONI

ART. 22

DECORRENZA

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

ART. 23

CESSAZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassate, purché regolarmente denunciata e debitamente accertata, dà diritto ad abbuono proporzionato a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

ART. 24

MODALITA' DELL'ABBUONO

L'abbuono di cui all'articolo precedente avviene mediante riduzione operata direttamente dall'Amministrazione sull'ammontare dell'importo iscritto a ruolo, per il tributo in questione, limitatamente alle rate scadute e non pagate. Nel caso che ciò non sia possibile, il Comune provvederà a rimborsare al contribuente, entro il bimestre successivo a quello dell'accertamento, l'importo abbonato.

TITOLO IV

DENUNCE

ART. 25

DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano

nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Gli uffici comunali in occasione di concessioni o variazioni di residenza, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare e accertarsi che l'utente abbia provveduto alla denuncia nel termine previsto, presso l'Ufficio Tributi, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento. Non sono valide, in particolare, ai fini della tassa rifiuti, le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici(ad es. cambio di residenza).

TITOLO V

ACCERTAMENTI – VERIFICHE – RISCOSSIONI

ART. 26

LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A – UFFICIO TRIBUTI

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 23 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno "Schedario del Contribuente", le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B - UFFICIO TECNICO

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C - UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D - UFFICIO ANAGRAFE

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 27

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 32 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 28

RISCOSSIONI E VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 del presente regolamento.
2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini, è iscritto a cura del Funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono, riscossi in quattro rate bimestrali consecutive tutte con scadenze nell'anno di competenza dell'imposta. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, per gravi motivi, nelle ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a otto rate bimestrali se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge.
4. La riscossione viene assicurata mediante affidamento a Società di riscossione regolarmente abilitata ed iscritta agli appositi albi previsti dal Ministero delle Finanze.

ART. 29

CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento l'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 25, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero

richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 30

ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 24, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 31

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 33

RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 21 e 22, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

TITOLO VI
CONTENZIOSO – SANZIONI

ART. 34
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) Alla Commissione Tributaria Provinciale.

ART. 35
SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 52,00;
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 52,00 ad Euro 258,00. la stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

ART. 36
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario per le seguenti fattispecie:

a) errore materiale dell'ufficio che incida sulla determinazione della tassa dovuta per l'anno in corso e per i precedenti 4 (quattro) anno, a condizione che sussistano i presupposti;

b) errata indicazione, da parte del contribuente, degli elementi incidenti sulla determinazione della tassa dovuta, previo accertamento della veridicità della rettifica da parte dell'ufficio, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di avvenuto pagamento.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 38
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Ai sensi dell'art. 52 del DLgs n. 446/97, la presente delibera ed annesso regolamento verranno comunicati, nei termini prescritti, al Ministero delle Finanze e resi pubblici mediante avvisi sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 40
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

Art. 41
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.